

I CONTRATTI DI PROSSIMITÀ NON FANNO PERDERE LE AGEVOLAZIONI

Con nota n. 8/2016 il Ministro del Lavoro ha risposto all'interpello proposto dalla nostra Organizzazione con il quale si chiedeva se un'azienda che applichi un contratto di prossimità ex art. 8, DL 138/2011, abbia diritto alle agevolazioni previste dalla legge (sgravi, fiscalizzazione, esonero contributivo ecc.) condizionate al rispetto del CCNL. Il Ministero ha risposto in modo piuttosto diplomatico, limitandosi a rimarcare l'inderogabilità dei minimi retributivi nazionali da parte dei contratti di prossimità (cosa questa del tutto pacifica). In caso contrario, secondo il Ministero, l'azienda perderebbe le agevolazioni. In questo modo però il Ministero ammette, implicitamente ma chiaramente, che il contratto di prossimità purché stipulato nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e con organizzazioni sindacali che abbiamo i requisiti ivi previsti, non viola né la legge né il CCNL e consente quindi di conservare ogni tipo di agevolazione anche se prevede, ad esempio, deroghe alla disciplina dell'orario di lavoro, delle mansioni, del contratto a termine, della qualificazione dei contratti ecc.

Questa interpretazione, avallata dal nostro Ufficio Legale, che è stata espressa sin dalla pubblicazione dell'interpello, non ha trovato sinora smentite da parte del Ministero.